

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art.1 - Costituzione - Denominazione – Sede

E' costituita, come associazione senza fine di lucro, la Confagricoltura Calabria conosciuta anche come Federazione Regionale degli Agricoltori della Calabria con sede legale in Lamezia Terme, ai sensi dell'art.25 dello Statuto della Confagricoltura - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, che, unitamente al regolamento, fa parte integrante del presente Statuto. Essa è formata dalle Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciale).

Art. 2 - Scopi

- a) La Confagricoltura Calabria rappresenta le Unioni suddette in ambito regionale, nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche inquadrate al loro interno;
- b) esercita la rappresentanza generale e particolare nei confronti dell'Ente Regione, degli altri Enti Pubblici a livello regionale, nonché degli Organismi Sindacali, Professionali ed Economici operanti a livello regionale;
- c) promuove e coordina le iniziative volte a potenziare ed assistere le Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) nelle attività connesse con le funzioni istituzionali ed amministrative dell'Ente Regione e con quelle di altri Enti operanti in ambito regionale;
- d) assicura il collegamento tra le Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali) della Regione e gli organi centrali;
- e) realizza il coordinamento e l'indirizzo dell'attività delle Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali) nell'ambito della Regione Calabria, sulla base degli orientamenti generali e delle direttive della Confederazione, anche partecipando alle riunioni degli Organi statutari delle medesime;
- f) compie nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale che ad essa siano espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali), nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali interessate;
- g) studia i problemi agricoli, realizza servizi e svolge tutti i compiti e le attività di interesse regionale, o ad essa eventualmente delegati dalla Confederazione o dalle Unioni Provinciali degli Agricoltori (Confagricoltura Provinciali);
- h) svolge attività di comunicazione, informazione e formazione a favore delle Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali) e dei loro associati.

Art. 3 - Enti aderenti

Possono aderire alla Confagricoltura Calabria le associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società operanti a livello regionale, che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della Confagricoltura Calabria, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

Art. 4 - Obblighi delle Unioni e contributi.

Per gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, le Unioni Agricoltori devono attenersi e comunque uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statuari della Confagricoltura Calabria.

Esse sono altresì tenute a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria alle spese di funzionamento della Confagricoltura Calabria.

In caso di mancato adempimento all'obbligo contributivo, la Confederazione potrà provvedere in via diretta alla trattenuta per conto della Confagricoltura Calabria avvalendosi dei crediti vantati dalle Unioni nei suoi confronti.

I contributi sono fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo della Confagricoltura Calabria sulla base del bilancio preventivo della stessa, secondo un criterio di riparto che verrà individuato con valenza triennale dallo stesso Consiglio Direttivo.

I contributi associativi sono intrasmissibili

Art. 5 - Inosservanza degli obblighi delle Unioni Federate.

Nei casi d'inosservanza degli obblighi statuari delle Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali) la Confagricoltura Calabria, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- a) la richiesta alla Confederazione di provvedere in via diretta alla trattenuta delle quote associative;
- b) la richiesta alla Confederazione di effettuare un'ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale;
- c) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Confagricoltura Calabria;
- d) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Confagricoltura Calabria, a norma dell'art.6 del predetto Statuto;
- e) la richiesta alla Confederazione d'espulsione, a norma degli artt. 6 e 7 dello Statuto Confederale.

Le Unioni Federate che non adempiono nei termini stabiliti all'obbligo del versamento del contributo associativo, sono sospese dall'esercizio del diritto di voto in assemblea e la loro presenza non viene computata ai fini del quorum costitutivo dell'Organo.

Art. 6 - Perdita di qualità di associato.

La perdita della qualità di associato alla Confagricoltura, in base all'art.8 dello Statuto confederale, comporta in via automatica il venire meno della qualità di socio della Confagricoltura Calabria.

TITOLO II

ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA CALABRIA

Art. 7 - Organi della Confagricoltura Calabria

Sono organi della Confagricoltura Calabria:

- a)** L'Assemblea;
- b)** Il Consiglio Direttivo;
- c)** Il Comitato di Presidenza;
- d)** Il Presidente;
- e)** Il Collegio Sindacale.

I componenti gli organi della Confagricoltura Calabria, escluso il Collegio Sindacale, devono essere soci delle Unioni.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da:

- 1) Numero 90 delegati nominati dalle Unioni in base al criterio percentuale di cui al comma 4 dell'art. 4 relativo alla contribuzione. Tale percentuale sarà calcolata in eccesso se il decimale dovesse essere superiore a 5 e per difetto se inferiore.
- 2) I Presidenti delle Sezioni Regionali di Prodotto;
- 3) Il Presidente Onorario;
- 4) Il Presidente ANGA Regionale;
- 5) Il Presidente Regionale Agriturist;
- 6) Il Presidente Regionale di Confagricoltura Donna.

L'Assemblea dovrà comunque essere formata per almeno 2/3 del totale dai componenti di cui al punto 1.

I componenti suddetti non possono rilasciare deleghe per farsi rappresentare in seno all'Assemblea.

Art. 9 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 30 giugno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, in caso di necessità od in seguito a deliberazioni del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta almeno 3 Unioni o 2/3 delle Sezioni di Prodotto Regionali. In tal caso le singole Sezioni devono deliberare la richiesta di convocazione dell'assemblea con almeno il 50% dei suoi componenti.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

All'Assemblea della Confagricoltura Calabria è invitato il Presidente Confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, a mezzo PEC, o lettera raccomandata **A/R** spedita ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza contestualmente comunicata alle Unioni Agricoltori. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Art. 11 - Costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche 1 ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

Art. 12 – Presidente - Segreteria dell'Assemblea - Verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Confagricoltura Calabria. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori designati.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata alla Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) L'elezione del Presidente della Confagricoltura Calabria;
- 2) l'elezione del Vice Presidente della Confagricoltura Calabria;
- 3) l'eventuale nomina del Presidente Onorario della Confagricoltura Calabria;

- 4) la determinazione delle direttive generali dell'attività della Confagricoltura Calabria, nell'ambito ed in armonia con le direttive e le istruzioni confederali per il pieno adempimento degli scopi previsti dall'art.2 del presente Statuto;
- 5) lo studio di proposte ed il coordinamento di iniziative generali riguardanti l'agricoltura, le categorie e le Unioni, ai fini della migliore tutela dei loro rispettivi interessi;
- 6) l'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno del rendiconto consuntivo;
- 7) le modifiche dello Statuto;
- 8) la nomina del Collegio Sindacale;
- 9) la decisione sulla perdita di qualità di associato ai sensi dell'art. 6 da parte delle Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) Federate;
- 10) l'elezione di n° 16 membri per il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- 1) da n° 16 membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno, di cui almeno 2 per ogni singola Unione;
- 2) dal Presidente
- 3) dal Vice Presidente della Confagricoltura Calabria;
- 4) dai Presidenti delle singole Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali);
- 5) dal Presidente della Federazione Regionale dell'Anga;
- 6) dal Presidente Onorario;
- 7) **dal Presidente Regionale Agriturst;**
- 8) **dal Presidente Regionale Confagricoltura Donna;**

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto regionali partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo nei casi di cui all'art.24, penultimo comma del presente Statuto.

Possono essere inoltre invitati a partecipare, con voto consultivo, i Presidenti degli altri Enti di cui all'art.3.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, inoltre, con voto consultivo, i Direttori delle Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali).

Segretario del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Calabria è il Direttore della stessa.

Art.15 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o della Confederazione.

Chi chiede la convocazione del Consiglio Direttivo è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione ai componenti di esso ed alla Confederazione, da farsi almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo PEC, o lettera raccomandata A/R, con l'indicazione del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente; non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Confagricoltura Calabria e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza del Vice Presidente il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia delle deliberazioni dovrà essere inviata, entro trenta giorni dalla riunione, oltre che ai membri del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Calabria, a tutte le Unioni Provinciali ed alla Confederazione.

Art. 16 - Attribuzione del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) determinare, i criteri di cui all'art. 8 comma 1, per l'attribuzione alle Unioni del numero dei delegati componenti l'Assemblea della Confagricoltura Calabria;
- b) determinare i programmi di attività della Confagricoltura Calabria nel quadro delle direttive generali espresse dall'Assemblea;
- c) esprimere motivato parere, nel quadro delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria e nel rispetto della disciplina contrattuale attuata in sede nazionale, sulle proposte di contratto di accordo collettivo che le Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) ed i loro sindacati intendono stipulare.
- d) compiere, nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali), nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria interessate;
- e) istituire le Sezioni Regionali di Prodotto, ai sensi dell'art.21 dello Statuto Confederale;

- f) istituire eventualmente le Federazioni Regionali di categoria;
- g) costituire organismi di natura consultiva ai sensi del successivo art.23 del presente statuto e designare alla Confederazione i rappresentanti regionali al comitato dei problemi sindacali, al comitato per i problemi organizzativi - finanziari, al Comitato per i problemi del territorio, dell'ambiente, dell'agriturismo e delle attività connesse e del comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate scelti tra i rappresentanti espressi dalle Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali);
- h) esprimere nei confronti della Confederazione, l'intesa necessaria per la nomina del direttore;
- i) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della Federazione, da presentare all'assemblea, tenuto conto dei termini di cui all'art. 13 punto 5;
- j) fissare le aliquote e la misura dei contributi che le Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) debbono corrispondere ai sensi dell'art.4, commi 2 e 4 del presente statuto ed il termine entro il quale essi devono essere versati;
- k) di concerto con le Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali), designa e nomina propri rappresentanti o delegati, di specifica competenza, in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni, in cui sia prevista una rappresentanza degli interessi delle categorie agricole a livello regionale;
- l) di concerto con le Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali), prende qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'agricoltura regionale, nel rispetto delle direttive confederali;
- m) deliberare su proposta del direttore, la costituzione di propri uffici;
- n) ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal presidente;
- o) deliberare, su proposta del Presidente, nei casi di inadempienza degli obblighi delle Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali), a norma dell'art.5 del presente Statuto;
- p) deliberare su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente e su quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Art. 17 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente della Confagricoltura Calabria e dai Presidenti delle Unioni Provinciali Agricoltori (Confagricoltura Provinciali).

Al Comitato di Presidenza partecipano, con voto consultivo, i Direttori delle Unioni ed il Direttore della Federazione che svolge le funzioni di Segretario.

Art. 18 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) Collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuiti dal presente Statuto;
- b) adottare, per motivi di urgenza, tutte le delibere che successivamente dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo;
- c) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato. In via eccezionale, per un terzo mandato è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confagricoltura Calabria verso le Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali), l'Amministrazione statale, regionale e locale, i terzi ed in giudizio.

Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e/o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.

Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, può delegare le sue attribuzioni al Vice Presidente.

L'incarico a Presidente di Confagricoltura Calabria è incompatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato di parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 20 - Attribuzioni del Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dare le disposizioni necessarie per la loro attuazione;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Confagricoltura Calabria, assicurando con continuità i rapporti con gli organi della Confederazione e con quelli delle Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali);
- c) predisporre la proposta di bilancio ed il rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo;
- d) proporre al Consiglio Direttivo le aliquote e la misura dei contributi che le Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) debbono corrispondere ai sensi dell'art.4, commi 2 e 4 del presente statuto;
- e) esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale;
- f) provvedere, su proposta della Direzione, previa delibera del Consiglio Direttivo, all'assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione del Direttore;

- g) partecipare all'Assemblea Generale ed al Comitato Direttivo della Confederazione, giusti gli artt. 10, 12, 25 e 26 dello Statuto Confederale;
- h) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli organi della Confagricoltura Calabria.

Art.22 - Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina, anche al di fuori del proprio seno, un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e tre Supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confagricoltura Calabria e ne riferisce al Consiglio Direttivo con la relazione sul rendiconto consuntivo.

I sindaci effettivi, o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Organismi di natura consultiva

Per l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere sindacale, organizzativo - finanziario ed economico, sono costituiti i seguenti organismi di natura consultiva:

- a) il comitato per i problemi sindacali, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- b) il comitato per i problemi organizzativi e finanziari, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- c) il comitato per i problemi del territorio, dell'ambiente, dell'Agriturismo e delle attività connesse, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale.
- d) il comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale.

I quattro comitati si riuniranno di norma ogni sei mesi, o quando si rende necessaria la convocazione.

La Segreteria dei comitati è assicurata dal Direttore o dai funzionari competenti per materia.

Art.24 - Sezioni di Prodotto Regionali.

In conformità all'art. 25 dello statuto confederale, la Confagricoltura Calabria istituisce, con deliberazione del Consiglio Direttivo, per i principali prodotti, settori di produzione o settori

economici di rilevanza regionale agricola, ambientale e territoriale, le Sezioni Regionali di Prodotto, che inquadrano i corrispondenti organismi provinciali.

Esse sono formate dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle Sezioni Provinciali, e, in base ad un proprio regolamento, conforme ai criteri dettati dalla Confederazione e ratificato dalla corrispondente Federazione Nazionale, eleggono tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

I Presidenti sono componenti dell'Assemblea della Confagricoltura Calabria.

Il Presidente di ciascuna Sezione Regionale di Prodotto può chiedere al Presidente della Confagricoltura Calabria di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo le determinazioni della Sezione medesima o quant'altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato.

I Presidenti delle singole Sezioni di Prodotto Regionali concorrono a costituire la Federazione Nazionale di Prodotto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Confederale.

Art.25 - Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea nomina tre Probiviri, i quali restano in carica tre anni. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica Confederale e dei Consigli della Confagricoltura Calabria e delle Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) ed è completamente gratuita.

Al Collegio dei Probiviri sono sottoposte tutte le questioni che riguardano l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri organi della Confagricoltura Calabria. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento.

Ad esso, entro lo stesso termine, possono essere sottoposti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) Federate.

TITOLO III

DIREZIONE E UFFICI DELLA FEDERAZIONE

Art.26 - Direttore della Federazione.

Il Direttore fa parte del personale confederale e non può, di norma, ricoprire altri incarichi nell'Organizzazione, salvo eccezioni autorizzate preventivamente ed in via temporanea, dalla Giunta Esecutiva Confederale, sentito il parere della Confagricoltura Calabria.

Il Direttore:

- a) provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici della Confagricoltura Calabria, del cui buon funzionamento è responsabile. E' capo del personale;
- b) esegue le deliberazioni degli organi della Confagricoltura Calabria, in conformità alle direttive date dal Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutarî;
- c) assicura, unitamente al Presidente, la continuità di collegamento con gli organi e gli uffici della Confederazione nonché con quelli delle Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali);

- d) partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi della Confagricoltura Calabria, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- e) propone al Presidente l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- f) firma tutti gli atti, i contratti ed i documenti, in esecuzione delle decisioni e delle direttive del Consiglio Direttivo, che non siano di stretta competenza del Presidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 27 - Patrimonio.

Il patrimonio della Confagricoltura Calabria è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della Confagricoltura Calabria;
- b) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali;
- c) dagli eventuali contributi, liberalità, lasciti di ogni altra natura e specie;

Per i beni costituenti il patrimonio viene tenuto l'inventario.

Art. 28 - Entrate.

Le entrate della Federazione, sono costituite:

- a) dai contributi delle Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali), previsti dall'art. 4 del presente Statuto;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Confagricoltura Calabria e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 29 - Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Confagricoltura Calabria.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confagricoltura Calabria, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30 - Bilanci.

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio Sindacale almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Le proposte dei bilanci dovranno essere inviate, prima della loro approvazione, alle Unioni Provinciali (Confagricoltura Provinciali) ed alla Confederazione.

TITOLO V

MODIFICAZIONI STATUTARIE SCIoglimento DELLA CONFAGRICOLTURA CALABRIA

Art. 31 - Modificazioni Statutarie.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione della Confagricoltura Calabria.

Lo scioglimento della Confagricoltura Calabria deve essere deliberato dall'Assemblea.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Confagricoltura Calabria, l'Assemblea provvederà alla nomina di un collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri e massimo cinque, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo dell'Ente verrà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Ricorsi.

Ferma restando la competenza del Comitato Direttivo, prevista dall'art. 13, dello Statuto federale, spetta al Collegio dei Probiviri della Confederazione, di cui all'art. 20 dello Statuto, la decisione sui ricorsi proposti dalla Confagricoltura Calabria nei confronti delle singole Unioni, nonché delle singole Unioni nei confronti della Confagricoltura Calabria.

I ricorsi al Comitato Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, per le loro rispettive competenze, sono inoltrati attraverso il Presidente confederale.

Art. 34 - Logo Confagricoltura.

La Confagricoltura Calabria è tenuta ad adottare il logo "Confagricoltura".

Art. 35 - Applicazione dello Statuto.

Il presente Statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata, entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea e successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo della Confederazione, ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto Confederale.